



Come si annulla una marca da bollo

Autore : Mariano Acquaviva

Data: 14/04/2019

Imposta di bollo: cos'è e quando si paga? Come funziona l'annullamento delle marche da bollo? Si devono annullare le marche telematiche e quelle digitali?

Ti sarà sicuramente capitato di dover acquistare una marca da bollo, quel contrassegno autoadesivo di forma rettangolare che bisogna staccare e applicare su determinati documenti. Probabilmente sarà accaduto quando hai dovuto emettere una fattura, oppure quando hai dovuto affrontare una causa in tribunale. Forse non sai che la marca da bollo è una vera e propria imposta, da pagare in determinati casi previsti dalla legge: più nel dettaglio, la marca da bollo va acquistata in relazione a determinati atti i quali, seppur implicitamente, sono manifestazione indiretta della capacità contributiva. Non tutti sanno, però, **come si annulla una marca da bollo**. La marca, infatti, non va solo acquistata e apposta sul documento, ma anche annullata; è la legge a prevederlo. Come avrai già compreso, con questo articolo vorrei parlarti della marca da bollo: a cosa serve, qual è la sua funzione, quando va pagata e quando si applica. Ci soffermeremo, poi, su un altro aspetto molto importante, e cioè su **come si annulla una marca da bollo**.

Marca da bollo: cos'è?

Prima di vedere come si annulla una **marca da bollo**, cominciamo con le definizioni. La marca da bollo è un'imposta indiretta che sostituisce l'Iva: per tale ragione, essa è denominata dalla legge **imposta di bollo**.



Imposta di bollo: quando si paga?

La marca da bollo va pagata nei casi stabiliti dall'ordinamento giuridico. La legge **[1]** dice che gli atti, i documenti e i **registri** possono essere soggetti ad imposta sin dall'origine oppure solamente in caso di loro utilizzo: per i primi, la marca da bollo è dovuta sempre e comunque, mentre per i secondi si deve **pagare** quando gli atti, i documenti e i registri sono presentati all'ufficio per la **registrazione**.

Classico esempio di pagamento della marca da bollo è quello a cui sono tenuti i liberi professionisti aderenti all'ex regime dei minimi, poi sostituito dal **regime forfettario**: le **fatture esenti da Iva**, se di importo maggiore a 77,47 euro, richiedono l'applicazione di una marca da bollo da due euro.

Altre ipotesi comuni di **pagamento della marca da bollo** sono:

- le ricevute o fatture (se esenti da Iva);
- i conti correnti bancari e postali (nel caso del superamento di determinate soglie);
- le cambiali;
- la registrazione dei contratti di locazione.

Imposta di bollo dovuta fin dall'origine

Di seguito alcuni casi in cui la marca è dovuta (in misura fissa o proporzionale a seconda del valore dell'atto) a prescindere dall'utilizzo che se ne fa:

- tutti gli atti rogati, ricevuti o autenticati da **notai** o da **altri pubblici ufficiali** e certificati, estratti di qualunque atto o documento e copie dichiarate conformi all'originale rilasciati dagli stessi;
- tutti gli atti rogati, ricevuti o autenticati da notai o da altri pubblici ufficiali, relativi a **diritti sugli immobili**, inclusi gli atti delle società e degli enti diversi dalle società, sottoposti a registrazione con procedure telematiche; le loro **copie conformi** per uso registrazione ed esecuzione di formalità ipotecarie, comprese le note di trascrizione ed iscrizione, le domande di annotazione e di voltura da essi dipendenti;
- l'iscrizione nel **registro della conservatoria** degli atti aventi ad oggetto il trasferimento ovvero la costituzione di **diritti reali di godimento** su beni immobili, comprese le modificazioni o le rinunce di ogni tipo agli stessi, nonché atti aventi natura dichiarativa relativi ai medesimi diritti;
- le domande, le denunce e gli atti che le accompagnano, presentate all'ufficio



del **registro delle imprese** ed inviate per via telematica ovvero presentate su supporto informatico;

- domande di concessione o di registrazione dei differenti titoli di **proprietà industriale** ed atti allegati, successive formalità ed istanze varie presentate alle **Camere di commercio** e all'Ufficio italiano **brevetti e marchi** ed inviate per via telematica ovvero consegnate su supporto informatico.

Imposta di bollo dovuta in caso di uso

Al contrario delle ipotesi viste nel paragrafo precedente, ci sono casi in cui la **marca sugli atti**, registri e documenti è dovuta solamente nel caso di loro utilizzo. Di seguito alcune ipotesi:

- conti dei curatori ed altri amministratori giudiziari;
- ricevute per versamento o per custodia presso pubbliche amministrazioni statali o locali;
- ricevute e note di consegna di merci;
- documenti relativi a movimenti di denaro, titoli o altri valori;
- atti e documenti di accompagnamento merci;
- documenti e registri provenienti dall'estero.

Imposta di bollo: come si paga?

Pagare un'imposta di bollo è molto semplice: basta recarsi presso qualsiasi esercizio che venda valori bollati (le tabaccherie, ad esempio) o presso altro **intermediario convenzionato** con l'Agenzia delle entrate: versando in danaro l'equivalente dell'importo dell'imposta, verrà rilasciato con modalità telematica l'apposito contrassegno da applicare all'atto.

Questo, tuttavia, non è l'unico modo di pagare l'imposta di bollo. La marca da bollo, infatti, può essere versata anche **in modo virtuale**, pagando all'ufficio dell'Agenzia delle entrate, agli altri uffici autorizzati, o tramite versamento su conto corrente postale. È altresì ammesso il pagamento mediante **modello f24**. Di questo ti parlerò più avanti.

Marca da bollo: perché va annullata?

La marca da bollo non soltanto va pagata nei casi previsti dalla legge e conseguentemente applicata all'atto, ma va anche annullata. Cosa significa? Perché la marca da bollo si deve annullare? La risposta è molto semplice: la marca va annullata



per impedirne il riutilizzo. La legge vieta espressamente l'impiego di **marche deteriorate** o già utilizzate da terzi.

Marca da bollo: come si annulla?

Secondo la legge, l'**annullamento delle marche** deve avvenire mediante **perforazione** o apposizione della **sottoscrizione** di una delle parti o della **data** o di un timbro parte su ciascuna marca e parte sul foglio. Per l'annullamento deve essere usato **inchiostro** o matita copiativa. Sulle marche da bollo non è consentito scrivere né apporre timbri o altre stampigliature tranne che per eseguirne l'annullamento in conformità dei precedenti commi.

Come si evince da quanto appena detto, la marca va annullata:

- lasciando su di essa un **segno** che ne renda palese l'impiego, come la sottoscrizione, la data o un timbro. In tutti e tre i casi, occorre che il segno apposto ricada sia sulla marca che su parte del foglio su cui essa è apposta. Ricorda che è severamente vietato **scrivere sulle marche**, se non per annullarle;
- perforandola, ad esempio con un'**obliteratrice**.

Le marche da bollo vanno ancora annullate?

In realtà il dettato normativo che impone l'annullamento delle marche da bollo è in parte superato: la maggior parte delle marche rilasciate dagli intermediari sono infatti telematiche, nel senso che su di esse sono già impressi la data e il **codice identificativo**. Inoltre, esse presentano delle piccole fenditure lungo i bordi che ne rendono praticamente impossibile il riutilizzo.

In buona sostanza, una volta applicata la marca all'atto, al documento o al registro cui essa si riferisce, è praticamente impossibile rimuoverla per riutilizzarla. Inoltre, la presenza della data all'interno del contrassegno impedisce di poter applicare la marca su atti che presentano una data precedente.

Possiamo quindi dire che per le **marche da bollo telematiche** non è necessario apporre alcuna sottoscrizione, né indicare alcuna data, poiché esse contengono già la data e l'ora della loro emissione. Per tutte le altre marche da bollo invece è possibile procedere con un timbro datario al fine dell'annullamento.

La marca da bollo virtuale si annulla?



Quanto detto per la **marca da bollo telematica**, cioè quella rilasciata dagli intermediari autorizzati dell’Agenzia delle entrate, vale ancor di più (anche se per ragioni diverse) per la **marca da bollo digitale** o **virtuale**, cioè per quella che si paga direttamente attraverso internet.

L’imposta di bollo può infatti essere assolta online. La marca da bollo per i documenti rilasciati dalle **pubbliche amministrazioni**, infatti, è digitale: è possibile pagarla direttamente in internet, con addebito in conto, carta di debito o prepagata attraverso i servizi di pagamento del **Sistema pagoPA**. Insieme alle **marche da bollo digitali**, c’è il servizio **@e.bollo** che permette di versare l’imposta con modalità telematiche sulle richieste trasmesse tramite il metodo pagoPA.

La **marca da bollo virtuale** elimina uno dei principali vincoli alla completa dematerializzazione di documenti e procedure, portando definitivamente sul **computer** dei **cittadini** anche i servizi che prevedono il pagamento del bollo. Tutto molto più semplice e sicuro, insomma.

Marca da bollo nelle fatture elettroniche

Non ci sono problemi di annullamento nemmeno per la marca da bollo sulle **fatture elettroniche**. Il pagamento dell’imposta da bollo per le fatture elettroniche deve avvenire entro il giorno 20 del mese successivo all’emissione. A tale scopo, l’Agenzia delle entrate ha messo a disposizione differenti modalità di pagamento: con **addebito su conto corrente** oppure attraverso il **modello f24**. Si può accedere all’area privata solo attraverso l’autenticazione. Le fatture elettroniche che richiedono obbligatoriamente l’apposizione della marca da bollo devono riportare esplicitamente un’**annotazione di assolvimento**.

Marche da bollo: quali si devono annullare?

Tirando le fila di quanto detto sinora, possiamo dire che l’**annullamento della marca da bollo** è un onere oramai residuale, poiché riguarda solamente le marche da bollo di un tempo, le quali non riportavano sul contrassegno alcuna indicazione se non quella dell’**importo** pagato.

Le moderne **marche telematiche**, costituite da un contrassegno sul quale sono indicati data e codice identificativo e fatte in modo tale da non poter essere “disapplicare” dal documento per poter essere utilizzate nuovamente, rendono superflua la procedura dell’annullamento.



Per quanto riguarda le **marche virtuali** e tutti gli altri modi di assolvere l'imposta di bollo (addebito su conto corrente, modello f24, ecc.), poi, è ovvio che non richiedono alcun **annullamento**, poiché non occorre acquistare alcun **contrassegno** autoadesivo.

Note:

[1] D.P.R. n. 642/1972.